

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 73, 83 - Codici 73.1, 83.1

La necessità di mantenere chiuse le buste contenenti le offerte economiche presentate da soggetti esclusi dalla gara può desumersi in via indiretta dall'art 48 comma 1 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che la comprova del possesso dei requisiti avvenga prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ma anche dall'art. 266 comma 3 dell'attuale Schema di Regolamento Attuativo del d. lgs. 163/2006. Con riferimento alle modalità di svolgimento della gara per i servizi di architettura ed ingegneria nei settori ordinari, viene previsto che "la stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara". L'art. 266 comma 3 vieta implicitamente l'apertura delle buste contenenti i prezzi dei concorrenti che non hanno superato eventuali soglie di sbarramento per il punteggio tecnico, e quindi, a fortiori di quelli che, in una fase ancora precedente, non sono risultati in regola con la documentazione amministrativa.

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 131, 28, 64, 86 - Codici 131.1, 28.1, 64.1, 86.1

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato. Ciò significa che nella predisposizione delle gare, cioè dei bandi e della documentazione, il costo per la sicurezza deve essere specificamente indicato, separato dalla base d'asta, anche se pari a zero (cfr. Determinazione 3/2008).

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1

In materia di affidamento di servizi di cui all'allegato IIB, la deroga all'applicazione di una larga parte degli articoli del codice non implica che tali disposizioni non possano essere applicate dalle stazioni appaltanti. Nel rispetto del principio di "auto vincolo", le norme del codice espressamente citate nella lex specialis devono essere applicate integralmente.

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1

Il bando di gara non può operare un'illegittima commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta. La distinzione, come richiamato dall'Autorità nella Determina 4/2009, è stata recentemente confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I., 24 gennaio 2008, causa C - 532/06 e, nell'ordinamento interno, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie, del 1 marzo 2007, "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio".

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 81 - Codici 81.1

Il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e la giurisprudenza lasciano ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante rispetto alla scelta del criterio di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che il servizio sia o meno incluso nell'Allegato IIB. Nella disciplina degli appalti esclusi (in tutto o in parte), il codice non fa espresso riferimento al criterio di aggiudicazione ma, limitandosi ad indicare le norme cui sono soggetti (art. 20, 65, 68 e 225), lascia intendere che la scelta del criterio continua ad essere rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, cioè all'obiettivo che questa intende perseguire con lo specifico appalto. Il codice dei contratti ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ha liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata (cfr. determinazione 4/2009).

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 54 - Codici 54.1

In una procedura per l'affidamento di un contratto di servizi diviso in più lotti, il limite all'aggiudicazione di un solo lotto per concorrente va attentamente valutato e ponderato in quanto, specialmente nel caso di mercati caratterizzati da un numero ristretto di potenziali concorrenti, tende a ridurre la competizione in gara e a peggiorare il risultato finale per la stazione appaltante. La scelta deve avvenire in modo tale da valutare opportunamente la possibilità di incorretta esecuzione del contratto potenzialmente derivante dall'affidamento ad un unico contraente, con il rischio di compressione della concorrenza in gara e di peggioramento del risultato finale per la stazione appaltante.

Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 86 - Codici 86.1

La verifica di congruità dell'offerta è un potere tecnico-discrezionale che spetta alla stazione appaltante. L'esercizio di tale potere prevede, in via generale, che la stazione appaltante verifichi la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni rese e di ulteriori integrazioni eventualmente ritenute necessarie; che il giudizio di congruità possa essere sindacato unicamente sotto il profilo della illogicità o della manifesta infondatezza; e che, conformemente

con quanto previsto dall'art. 86 comma 3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sia possibile, in ogni caso, verificare la congruità di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa.